

Trib. Varese, sez. I civ., sentenza 2 febbraio 2012 (est. G. Buffone)

**SENTENZA PENALE DI PATTEGGIAMENTO EX ART. 444 C.P.C. –
INDISCUTIBILE ELEMENTO DI PROVA – UTILIZZO NEL GIUDIZIO
CIVILE PER LA RESPONSABILITÀ – PROVA ANCHE ESCLUSIVA –
SUSSISTE**

La sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. costituisce, infatti, indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione; detto riconoscimento ben può essere utilizzato come prova nel corrispondente giudizio di responsabilità in sede civile (v. Trib. Piacenza, sez. civ. sentenza 28 aprile 2011, n. 346, est. G. Morlini; v. Cass. civ., sez. lav., sentenza 5 maggio 2005 n. 9358, Rv. 581838).

**USURA – RESTITUZIONE DEGLI INTERESSI VERSATI – NULLITÀ DELLA
CLAUSOLA SUI FRUTTI CIVILI – ART. 1815, COMMA II, C.C. - SUSSISTE**

La consumazione del delitto di usura, ai danni dell'attore mutuatario, determina l'inefficacia delle pattuizioni relativa ai frutti civili. Infatti, ai sensi dell'art. 1815, comma II, c.c., come modificato dalla Legge 1996, n. 108, "se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi". La nullità della clausola sugli interessi, per la consumazione del reato di usura, determina il diritto del mutuatario alla ripetizione di quelli che abbia versato.

**SEQUESTRO CONSERVATIVO CONCESSO ANTE CAUSAM –
ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DEL CREDITORE NEL SUCCESSIVO
GIUDIZIO DI MERITO – CONVERSIONE DEL SEQUESTRO IN
PIGNORAMENTO, OPE LEGIS, EX ART. 686 C.P.C. – RISPETTO DELLE
FORMALITÀ DI CUI ALL'ART. 156 DISP. ATT. C.P.C. – EFFETTI EX ART.
2906 C.C.**

Il sequestro conservativo, in conseguenza della sentenza di condanna in favore del creditore, si converte in pignoramento (art. 686 c.p.c.). La richiesta di conferma del sequestro, da parte dell'attore, non può trovare dunque accoglimento. Durante il giudizio di merito di cui all'art. 669-octies c.p.c., infatti, non è prevista la convalida del provvedimento cautelare, emesso durante la fase sommaria (v. Trib. Monza, Sez. IV, 3 settembre 2007); infatti, l'art. 686 c.p.c. prevede che il sequestro conservativo si converta ipso iure in pignoramento, dal momento in cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva, iniziando, in quello stesso momento, il processo esecutivo, di cui il sequestro stesso, una volta convertitosi in pignoramento, costituisce il primo atto. (Cass. civ., sez. III, sentenza 29 aprile 2006 n. 10029). L'assunto è testimoniato dall'art. 156 disp. att. c.p.c., dove sono espressamente previste le modalità di esecuzione della sentenza di condanna, ottenuta successivamente ad un sequestro. Ciò significa che gli effetti prodotti dal sequestro, ex art. 2906 del codice civile, nel

periodo anteriore divengono attuali con la conversione in pignoramento, sempreché questo non divenga inefficace per il mancato adempimento delle formalità di cui all'art. 156 disp. att. c.p.c.

FATTO

All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno 2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/09, con omissione dello "svolgimento del processo" (salvo richiamarlo dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi).

Il Tribunale di Varese, sezione penale, nel procedimento n. 1309/2007, RG GIP, con sentenza n. 578/2008 del 17 dicembre 2008, divenuta definitiva in data 13 febbraio 2009, emessa ex art. 444 c.p.p., ha applicato a ** la pena di due anni e sei mesi di reclusione, oltre alla multa di Euro 10.000,00. La sentenza trae linfa dalla contestazione del reato di cui all'art. 644, commi I e III, c.p. per avere ** consumato, ai danni di **, il delitto di usura. Secondo la ricostruzione accolta in sentenza, nel corso del 1998, ** riceveva la somma capitale di Euro 196.253,62, oltre Euro 77.468,53 ed oltre Euro 118.785,09 e, in corrispettivo, versava a ** una somma non inferiore ad Euro 279.490,05 (in assegni e cambiali), oltre a cambiali per Euro 133.200,00 ed oltre alla consegna di autovetture per Euro 58.217,00; oltre, ancora, altre somme variamente versate per Euro 28.200,00. Riceveva, pertanto, Euro 392.507,24 e rendeva Euro 499.107,05.

Successivamente alla definizione del processo penale, il ** ha chiesto l'assegnazione delle somme confiscate, quale ammontare pecuniario spettante a titolo di danno economico subito. Il Giudice dell'Udienza preliminare di Varese, quale giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 14 giugno 2010, ha disposto il vincolo sulle somme confiscate in attesa della liquidazione del pregiudizio, in favore della parte offesa, nell'alveo del processo civili qui instaurato.

In data 23 giugno 2009, l'attore ha richiesto al Tribunale di Varese il sequestro conservativo sui beni del **, alla luce degli accertamenti intervenuti nella sede penale. Il Tribunale di Varese, sezione II civ., con ordinanza del 5 ottobre 2009, ha autorizzato il sequestro dei beni del convenuto sino alla concorrenza di Euro 200.000,00 concedendo il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per la instaurazione del giudizio di merito. Il sequestro non è stato, però, eseguito in termine e, quindi, la richiesta del vincolo cautelare è stata riproposta in data 23 dicembre 2009. Il Tribunale di Varese, sez. II civ., ha concesso nuovamente il sequestro in data 31 dicembre 2009, in via provvisoria, e

in data 27 febbraio 2010, in via definitiva, assegnando il termine di sessanta giorni per l'instaurazione del giudizio di merito. Il giudizio di merito è stato instaurato con citazione notificata in data 13 marzo 2010 e con libello introduttivo depositato in cancelleria in data 22 marzo 2010. Esaurita l'istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il reato di usura, da parte del convenuto ai danni dell'attore è da ritenersi pienamente provato. La sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. costituisce, infatti, indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione; detto riconoscimento ben può essere utilizzato come prova nel corrispondente giudizio di responsabilità in sede civile (v. Trib. Piacenza, sez. civ. sentenza 28 aprile 2011, n. 346, est. G. Morlini; v. Cass. civ., sez. lav., sentenza 5 maggio 2005 n. 9358, Rv. 581838).

La consumazione del delitto di usura, ai danni dell'attore mutuatario, determina l'inefficacia delle pattuizioni relativa ai frutti civili. Infatti, ai sensi dell'art. 1815, comma II, c.c., come modificato dalla Legge 1996, n. 108, "se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi". La nullità della clausola sugli interessi, per la consumazione del reato di usura, determina il diritto del mutuatario alla ripetizione di quelli che abbia versato.

In merito alla somma di interessi usurari versati, la Guardia di Finanza, con nota dell'8 gennaio 2009, recepita dal Nucleo di Valutazione della Prefettura, con missiva del 23 marzo 2009, ha quantificato la somma dei frutti civili percepiti da **, e versati da **, in Euro 155.566,50. Per ottenere ulteriori riscontri probatori, in corso di giudizio è stata acquisita consulenza tecnica contabile, depositata in Cancelleria in data 15 novembre 2011. Si tratta di una indagine seria e scrupolosa, che poggia su dati oggettivi e riscontri credibili e razionali, così da rivelarsi idoneo ed adeguato supporto probatorio. Il CTU, a conclusione della perizia, accerta che il ** ha corrisposto al ** l'importo di Euro 196.253,62; accerta, anche, che il ** ha reso al ** l'importo di Euro 341.207,51.

Alla luce dei dati introitati in causa dal perito, risulta un maggior importo, a titolo di interessi, per Euro 144.953,89. Si tratta di somma vicina all'importo che aveva accertato la GdF (Euro 155.566,50). I due dati sono in parte (minima) diversi ma reputa questo giudice che la divergenza si spieghi in ragione del diverso bacino di dati da cui gli accertatori hanno attinto (quello del CTU più limitato). Si vuol dire che i risultati della CTU vengono utilizzati come elemento che corrobora la

credibilità degli accertamenti della Guardia di Finanza che, dunque, si recepiscono.

Sulla somma vanno calcolati gli interessi dalla richiesta (da retrodatare alla costituzione di parte civile). Non anche la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta. L'importo all'attualità è pari ad Euro 170.120,00.

Il sequestro conservativo, in conseguenza della sentenza di condanna in favore del creditore, si converte in pignoramento (art. 686 c.p.c.). La richiesta di conferma del sequestro, da parte dell'attore, non può trovare dunque accoglimento. Durante il giudizio di merito di cui all'art. 669-octies c.p.c., infatti, non è prevista la convalida del provvedimento cautelare, emesso durante la fase sommaria (v. Trib. Monza, Sez. IV, 3 settembre 2007); infatti, l'art. 686 c.p.c. prevede che il sequestro conservativo si converta ipso iure in pignoramento, dal momento in cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva, iniziando, in quello stesso momento, il processo esecutivo, di cui il sequestro stesso, una volta convertitosi in pignoramento, costituisce il primo atto. (Cass. civ., sez. III, sentenza 29 aprile 2006 n. 10029). L'assunto è testimoniato dall'art. 156 disp. att. c.p.c., dove sono espressamente previste le modalità di esecuzione della sentenza di condanna, ottenuta successivamente ad un sequestro. Ciò significa che gli effetti prodotti dal sequestro, ex art. 2906 del codice civile, nel periodo anteriore divengono attuali con la conversione in pignoramento, sempreché questo non divenga inefficace per il mancato adempimento delle formalità di cui all'art. 156 disp. att. c.p.c.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate giusta la natura ed il valore della controversia, l'importanza ed il numero delle questioni trattate, nonché la fase di chiusura del processo. Come hanno insegnato le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, il principio di adeguatezza e proporzionalità impone *“una costante ed effettiva relazione tra la materia del dibattito processuale e l'entità degli onorari per l'attività professionale svolta”* (Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza 11 settembre 2007, n. 19014). Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico della parte convenuta.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE DI VARESE,
SEZIONE PRIMA CIVILE,

in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Giuseppe Buffone, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto al n. 1301 dell'anno 2010, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:



ACCOGLIE per le ragioni di cui in parte motiva, la domanda proposta da **, nato a il ... e per l'effetto

CONDANNA **, nato ... a ..., a restituire all'attore, **, l'importo, all'attualità, di Euro 170.120,00 oltre interessi legali dalla sentenza e sino al soddisfo.

PONE le spese della CTU, come liquidate con decreto di pagamento del 24 novembre 2011, definitivamente a carico della parte convenuta, condannandola a restituire alla parte attrice quelle anticipate in corso di causa.

CONDANNA il convenuto al rimborso delle spese del giudizio di in favore della controparte che

LIQUIDA

come segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.

<i>Spese</i>	€. 500,00
<i>Diritti</i>	€. 1.900,00
<i>Onorari</i>	€. 6.800,00

Vanno aggiunti il rimborso forfetario ex art. 14 D.M. 8 aprile 2004 n. 127, il rimborso dell'Iva e del Cpa giusta l'art. 11 legge 20 settembre 1980, n. 576.

MANDA alla cancelleria per i provvedimenti di competenza

SENTENZA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA COME PER LEGGE

Varese, li 2 febbraio 2012

Il giudice
DOTT. GIUSEPPE BUFFONE